

FAQ – FREQUENTLY ASKED QUESTION – PER OPERATORI DEL SISTEMA RES/REI REGIONE EMILIA ROMAGNA

Aggiornate al 24 agosto 2018

1. NUOVO IMPIANTO NORMATIVO: REI universale e RES2
2. GESTIONE DELLE DOMANDE
3. RINNOVO DEI BIMESTRI (RES1) E RINUNCIA
4. GESTIONE REVOCA O DECADENZA (RES1)
5. REI-COM – dove e per quali tipologie di contratti
6. ALTRI QUESITI (IBAN, RESIDENZA, CITTADINI NON COMUNITARI, PROGETTI...)
7. Le CARTE REI e RES

Nota tecnica: per favorire la comprensione delle indicazioni qui presenti, si farà riferimento alla misura regionale recentemente modificata dalla L.R. 7/2018, in vigore dal 1° luglio 2018, come RES2. Mentre ci si riferisce al RES, nella sua prima versione, come RES1.

1. NUOVO IMPIANTO NORMATIVO: REI universale e RES2

DOMANDA	RISPOSTA
Quali sono i requisiti per accedere al RES2?	La domanda sarà unica RES – REI: per accedere al RES2 varranno solo i requisiti del REI universale, oltre alla residenza continuativa 24 mesi in Emilia-Romagna. Non sono più ammessi i permessi di soggiorno diversi dal lungo periodo. Si beneficerà dell'integrazione RES2 in modo automatico in seguito ad accesso al beneficio REI.
Come si accede al RES2?	Dal 1° luglio 2018 possono beneficiare del RES2 i cittadini che siano già destinatari della misura nazionale REI. Chi non usufruisce ancora di nessuna delle due misure deve presentare domanda REI sul sistema regionale e, una volta che INPS abbia verificato i requisiti e accettato tale domanda, scatta automaticamente anche l'erogazione del RES2.
Qual è la durata del RES2? .	Il RES2 ha durata di 18 mesi che possono essere rinnovati di ulteriori 12, trascorsi 6 mesi dall'ultimo beneficio percepito. Nb. Tale durata sarà inferiore per coloro che beneficiavano già del REI prima dell'entrata in vigore del RES2 (luglio 2018); in questi casi il RES2 avrà durata pari al periodo residuo di REI.
Cosa può fare chi già beneficia del RES1 e vuole passare al RES2?	Chi desidera passare al RES2 deve fare prima domanda del REI e, se viene accettata, somma il beneficio nazionale con il beneficio del nuovo RES2. Se la domanda di REI viene rifiutata conserva il vecchio beneficio RES1 in corso fino alla sua naturale scadenza (durata complessiva 12 mesi).

<p>Cosa occorre fare nel caso in cui la domanda REI venga accettata e il cittadino sia titolare di una RES1?</p>	<p>Dal momento in cui la domanda REI viene accettata, occorre far decadere il RES1 in occasione del primo rinnovo utile indicando come motivo “passaggio al REI”. (vedi sezione decadenza)</p> <p><i>Nb.: attenzione a non lasciare scoperto un mese da uno dei due benefici. Es. se domanda rei presentata a luglio, con beneficio rei riconosciuto da agosto, il beneficio RES1 va rinnovato per l'ultima volta per il bimestre luglio/agosto al fine di non lasciare scoperto il mese di luglio.</i></p>																					
<p>Cosa deve fare chi è già beneficiario REI e vuole ricevere anche il RES2?</p>	<p>Se la domanda è stata gestita con il sistema regionale il beneficiario avrà diritto automaticamente al nuovo RES2 con decorrenza da Agosto 2018.</p> <p>Se invece la domanda è stata gestita attraverso piattaforma applicativa web di INPS, è necessario attendere conferma di modi e tempi di attivazione della procedura di recupero in accordo con Inps.</p>																					
<p>Quanto tempo dura il beneficio RES2 quando si somma a beneficio REI già in corso?</p>	<p>Il RES2 avrà durata fino alla scadenza naturale del REI.</p>																					
<p>Da quando si matura il diritto al beneficio previsto dal RES2?</p>	<p>Il diritto al beneficio matura a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda (se accolta); ad esempio da agosto, per le domande REI presentate, o già in essere, nel mese di luglio. Il RES2 viene accreditato mensilmente, come il REI.</p>																					
<p>Con quale cadenza verrà erogato il RES2 e da quando verrà accreditato?</p>	<p>Il RES2 avrà cadenza mensile; in fase di avvio verrà erogato a partire dal mese di novembre con accredito anche delle mensilità pregresse.</p>																					
<p>Fino a quando possono essere inserite nell'applicativo regionale le domande di RES1?</p>	<p>Le domande di Res che hanno data presentazione < o uguale al 30 giugno, potranno essere inserite nel sistema regionale fino al 31 luglio.</p>																					
<p>A quanto ammonta l'integrazione mensile del RES2?</p>	<p>L'integrazione mensile RES2 varia in base al nr dei componenti, e rispetta il seguente schema (DGR 1001/2018):</p> <table border="1" data-bbox="507 1576 1315 2011"> <thead> <tr> <th>Numero Componenti il nucleo</th> <th>Parametro scala di equivalenza</th> <th>Importo RES mensile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,57</td> <td>172,70</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,04</td> <td>224,40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2,46</td> <td>270,60</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2,85</td> <td>313,50</td> </tr> <tr> <td>6 e più</td> <td>3,20</td> <td>352,00</td> </tr> </tbody> </table>	Numero Componenti il nucleo	Parametro scala di equivalenza	Importo RES mensile	1	1	110,00	2	1,57	172,70	3	2,04	224,40	4	2,46	270,60	5	2,85	313,50	6 e più	3,20	352,00
Numero Componenti il nucleo	Parametro scala di equivalenza	Importo RES mensile																				
1	1	110,00																				
2	1,57	172,70																				
3	2,04	224,40																				
4	2,46	270,60																				
5	2,85	313,50																				
6 e più	3,20	352,00																				

2. GESTIONE DELLE DOMANDE

DOMANDA	RISPOSTA
Come deve essere considerata la residenza in Emilia-Romagna?	I 24 mesi di residenza in Emilia-Romagna sono da considerare in modo continuativo.
Come comportarsi in caso di modifica della composizione familiare?	In caso di variazione anagrafica (nascita o decesso o altre variazioni nella composizione del nucleo familiare) i beneficiari devono comunicare entro 60 giorni al Comune dove hanno presentato domanda, ogni variazione della composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE. La DSU deve essere pertanto aggiornata, entro 60 giorni dalla variazione.
Nel caso in cui uno dei componenti il nucleo diventi maggiorenne, è necessario comunicare la variazione o presentare nuovamente la DSU?	No, in questo caso non occorre presentare una nuova DSU, né presentare una nuova domanda.
Come comportarsi quando si riscontra una difformità tra nucleo ISEE e nucleo anagrafico?	In ogni caso di difformità nel numero dei componenti tra nucleo anagrafico e nucleo ISEE occorre invitare il beneficiario a presentare una DSU aggiornata entro 60 giorni dalla variazione. Fa infatti fede quanto indicato nella DSU.
Come comportarsi nel caso in cui uno dei due genitori non sia convivente e non risulti nella DSU? Occorre considerare la componente aggregata?	I non conviventi non compaiono nella composizione familiare; fa fede quindi la composizione dichiarata in DSU, se corrispondente alla situazione reale al momento della domanda. Nb. Gli operatori sono tenuti a verificare la corrispondenza tra composizione del nucleo indicata in DSU e situazione effettiva.
Come comportarsi in caso di decesso del titolare della domanda?	Se la domanda non è ancora stata trasmessa ad INPS occorre non procedere oltre. Se la domanda è stata già trasmessa ad INPS è necessario attendere l'esito e, nel caso sia positivo, occorre inserire il motivo di decadenza (cfr. Sezione Revoca o decadenza)
Chi percepisce un assegno sociale, in possesso di tutti i requisiti economici per accedere al REI, può presentare domanda?	L'assegno sociale non è oggetto di incompatibilità con il REI. Ma, da luglio, l'importo dell'assegno entra nei calcoli per la decurtazione del REI, pertanto genera un abbassamento dell'importo del beneficio. Può verificarsi il caso che tale decurtazione generi un importo REI pari a 0 oppure negativo; in questi casi la domanda viene considerata da INPS come respinta.

<p>Cosa significa quando una domanda REI risulta respinta pur avendo esito OK e tutti i requisiti positivi?</p>	<p>Si tratta delle domande che pur avendo i requisiti per accedere alla misura vengono respinte in quanto le decurtazioni determinate dai trattamenti assistenziali e/o dai redditi, generano un importo REI pari a 0 oppure negativo.</p>
<p>Come vanno trattate le domande SOSPESE/che significato ha lo stato domanda SOSPESA?</p>	<p>Le domande RES sospese sono quelle per le quali il rinnovo del bimestre marzo/aprile non è andato a buon fine a causa della mancata presentazione della dichiarazione ISEE – 2018 entro i termini stabiliti (DSU entro il 31 marzo scorso). Queste domande al momento del rinnovo – nel Menu Visualizza e Autorizza - hanno avuto risposta KO alla richiesta Esito per il Bim. 2018-02 [mar.-apr.]. La griglia esiti si presenta senza N. componenti e senza esito ISEE. La griglia viene mostrata con dati incompleti, proprio perché l'ISEE non è stata trovata. Tali valori negativi non devono pertanto essere presi in considerazione. Queste domande al momento del prossimo rinnovo (maggio/giugno) avranno esito positivo se nel frattempo sarà stata presentata una nuova DSU valida. Il beneficio potrà proseguire, e l'ammontare del contributo sarà comprensivo degli arretrati relativi ai bimestri precedenti sospesi. La disponibilità degli esiti per il rinnovo di maggio-giugno + bimestre arretrato, è prevista per settembre.</p>
<p>Che significato hanno i diversi STATI delle domande?</p>	<p><u>IN COMPILAZIONE</u> Domanda nella sua prima fase. Ancora modificabile. Salvata ma non inviata ad Inps.</p> <p><u>IN VERIFICA</u> Domanda completata, e non modificabile perché già Salvata. Non ancora inviata ad Inps. Possono essere già state inserite le verifiche comunali, o meno. Sono in questo stato le domande Salvate e per le quali non è possibile effettuare l'invio.</p> <p><u>IN ATTESA</u> Domanda inviata ad Inps, per la quale non è disponibile/visualizzabile l'esito</p> <p><u>IN EROGAZIONE / PROGETTO DA SOTTOSCRIVERE</u> Domanda accolta, con erogazione del beneficio in corso.</p> <p><u>RESPINTA</u> Domanda non accolta</p> <p><u>DECADUTA</u> Domanda precedentemente accolta, per la quale sono intervenuti motivi di decadenza, da parte di Inps o da parte dell'operatore comunale.</p> <p><u>CANCELLATA</u> Domanda non più valida (per nessuno scopo) ma presente nel sistema.</p> <p><u>DA AUTORIZZARE</u> Domanda per la quale è presente un esito positivo (per rilascio carta o per rinnovo), con disposizione di pagamento ancora da autorizzare.</p> <p><u>SOSPESA</u> Domanda decaduta temporaneamente, per DSU 2018 non presentata entro i termini. Al prossimo rinnovo, se la DSU verrà trovata da Inps, l'erogazione del beneficio riprende, con conguaglio bimestre sospeso.</p> <p><u>DA CORREGGERE</u> <i>Sono necessarie verifiche, inviare segnalazione all'assistenza</i></p>

<p>Come procedere quando una domanda risulta, da portale regionale, "in attesa" e nel portale Inps "in evidenza alla sede"?</p>	<p>Si tratta di una domanda ancora in attesa di esito REI, perché sono state rilevate da Inps difformità od omissioni nel modello ISEE presente al momento della verifica. In questi casi INPS provinciale è competente sulle verifiche del caso e sulla eventuale regolarizzazione della posizione. È bene invitare il cittadino a regolarizzare o integrare la situazione con una nuova ISEE.</p>
<p>Come comportarsi in caso di domanda impossibile da inviare ad INPS a causa del seguente errore: "il nome inserito non corrisponde al valore presente in archivio"? Ovvero quando il codice fiscale non viene accettato?</p>	<p>Occorre verificare la correttezza del codice fiscale al seguente indirizzo dell'Agenda Entrate: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.do?parameter=verificaCf Una volta individuato il CF corretto occorre modificare i dati della domanda; se quest'ultima è già in verifica occorre richiedere la rimessa in compilazione a assistenza.res@cup2000.it</p>
<p>Che cos'è e come si calcola L'ISRE</p>	<p>Per indicazioni specifiche consultare il seguente documento http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focuson/Reddito-di-Inclusione-Rel/Documents/ISRE.pdf</p>

3. RINNOVO DEI BIMESTRI CARTE RES1 E RINUNCIA

DOMANDA	RISPOSTA
<p>Quando saranno disponibili gli esiti delle verifiche Inps per il rinnovo dei bimestri RES1 (RICARICA)?</p>	<p>Secondo i più recenti accordi stabiliti con Inps le verifiche sul mantenimento dei requisiti vengono effettuate entro la fine del mese successivo il bimestre da rinnovare.</p> <p>Ad esempio, per il rinnovo del bimestre settembre-ottobre, gli esiti utili ai rinnovi saranno disponibili entro fine novembre. L'operatore vedrà il tasto richiedi esito che dovrà cliccare per autorizzare l'accredito.</p>
<p>Cosa deve fare l'operatore dello sportello per garantire il rinnovo?</p>	<p>L'operatore del Comune/Asp/Unione interviene sulle domande da "rinnovare" posizionandosi sul Menu Visualizza e autorizza e cliccare su richiedi esito. Se l'esito è positivo, si passa al Menù Verifiche requisiti, e si inseriscono gli esiti delle verifiche comunali: residenza, cittadinanza, tetto dei 600 euro e autorizzando l'accredito (il rinnovo del bimestre).</p>
<p>Quali sono i tempi che deve attendere il beneficiario per avere l'accredito?</p>	<p>Dal momento in cui l'operatore dello sportello clicca il tasto Autorizza vanno calcolati i tempi bancari, da Inps a Poste, ovvero complessivamente fino a 10 gg lavorativi.</p> <p>L'accredito del bimestre settembre/ottobre ad esempio, sarà disponibile indicativamente verso il 10 dicembre</p>

<p>Come si gestisce la RINUNCIA al beneficio da parte dell'utente?</p>	<p>Affinché la rinuncia al beneficio possa ritenersi validamente presentata è necessario accertare, nelle modalità che l'amministrazione comunale riterrà più idonee, la volontà da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare di rinunciare al beneficio. L'istanza di rinuncia al beneficio pertanto dovrà essere presentata presso il Comune dove è stata inoltrata domanda di REI e in caso di esito positivo della verifica, provvederà a darne comunicazione all'INPS (in caso di REI). Fonte: Nota del MLps.0006176 del 04062018.</p>
<p>Come comportarsi sui rinnovi RES1 in caso di parziale sovrapposizione con REI?</p>	<p>Nei casi in cui un nucleo già beneficiario di RES1 si veda accolta una domanda REI con beneficio che decorre dal secondo mese di un bimestre RES, il rinnovo del pagamento Res dovrà essere quello che comprende il mese che altrimenti rimarrebbe scoperto (esempio: Rei percepito da agosto, si rinnova RES1 di luglio-agosto). Al rinnovo successivo si fa decadere la domanda. L'automatismo non è ancora disponibile.</p>
<p>In caso di accoglienza di una domanda REI per un cittadino che già percepisce il RES1 la domanda RES decade in modo automatico?</p>	<p>No, no esiste ancora automatismo. Va inserita la decadenza al rinnovo successivo, facendo attenzione a rinnovare anche il bimestre necessario a non lasciare scoperto il nucleo dall'erogazione del beneficio (V. Come comportarsi sui rinnovi RES1 in caso di parziale sovrapposizione con REI).</p>

4. GESTIONE REVOCA O DECADENZA (RES1)

DOMANDA	RISPOSTA
<p>Come posso inserire/registrare la decadenza dal beneficio RES1?</p>	<p>La revoca o decadenza del RES sulla base di motivi di competenza comunale (es. mancata sottoscrizione del progetto, residenza/ cittadinanza, rinuncia) va gestita come mancato rinnovo del beneficio bimestrale ancora da autorizzare.</p>
<p>Quando può essere registrata una decadenza dal beneficio RES1?</p>	<p>Può essere effettuata solo in seguito all'esito positivo delle verifiche di Inps finalizzate al rinnovo. Se l'esito è negativo, il beneficio è già decaduto, oppure sospeso, non si procede. Se l'esito è positivo ed è necessario revocare, vanno seguite le procedure per la decadenza.</p>
<p>Quali sono i passaggi per registrare la decadenza?</p>	<p>Al momento della Richiesta esiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se l'esito INPS è negativo non si procede oltre: la domanda passa in automatico in stato=DECADUTA oppure SOSPESA - se l'esito INPS è positivo occorre inserire la causa di decadenza tra quelle di competenza comunale. <p>Questa può essere determinata dalla impostazione a "negativo" di una delle tre pre-condizioni (residenza, cittadinanza, trattamenti economici oltre 600 euro mensili), di default positive; oppure tramite compilazione della voce "Altri motivi di decadenza". Dopo avere salvato, si dovrà cliccare sul pulsante "Invia revoca".</p>

<p>Quali sono i motivi possibili della decadenza?</p>	<p>I motivi sono visibili nella tendina “Altri motivi” del Menu Verifica requisiti. Eccoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mancata accettazione/sottoscrizione progetto • Mancato rispetto impegni previsti nel progetto • Decesso (titolare) • Cambio residenza • Diffornità DSU/ Nucleo ISEE non corretto * • Rinuncia • Passaggio a REI • Venir meno le condizioni di bisogno • Assenza di donna in stato di gravidanza accertata • Mancanza del requisito della presenza del tutore nel nucleo • Assenza del terzo appuntamento progetto
<p>Nel caso in cui una domanda decada per incompatibilità con la Naspi, quanto tempo deve trascorrere prima di poter presentare una nuova domanda?</p>	<p>Nel caso di decadenza per incompatibilità con la Naspi occorre attendere che la Naspi termini per poter presentare una nuova domanda. Non occorre attendere i 6 mesi come accade per le altre cause di decadenza.</p>

5. REI-COM – dove e per quali tipologie di contratti

DOMANDA	RISPOSTA
<p>Modelli REI-COM: quale differenza tra contestuale e successivo?</p>	<p>Il REI-COM contestuale è la sezione del modulo di domanda che va compilata quando nel quadro D viene barrata la seguente situazione: uno o più componenti del nucleo familiare stanno svolgendo attività lavorativa, avviata successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE (successivamente al 1° gennaio 2016 per domande presentate dal 01/01/2018).</p> <p>Il REI-COM successivo è un modulo a parte rispetto alla domanda, che deve essere compilato quando subentra una variazione della situazione lavorativa in <u>corso di fruizione del REI e del RES</u>; in tal caso i componenti del nucleo sono tenuti a comunicare all’INPS il reddito annuo previsto derivante da tale attività.</p>
<p>Entro quanto tempo dalla variazione lavorativa il beneficiario deve dare la comunicazione?</p>	<p>La comunicazione deve essere fatta al comune entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.</p>
<p>Il modello REI-COM va compilato per tutti i componenti del nucleo?</p>	<p>La sezione MOD REI-COM contestuale va compilata per ciascun componente il nucleo familiare che si trovi nella condizione lavorativa variata.</p>

Dove/a chi va presentato il modello REI-COM?	Va presentato al punto per l'accesso al REI, che lo trasmetterà all'INPS attraverso le modalità indicate nella Faq "cosa si deve fare con i moduli REI.COM successivi compilati?" .
In attesa che venga rilasciata sulla piattaforma regionale la funzionalità per la gestione dei Res/ REI-COM successivo cosa si deve fare con i moduli rei.com successivi compilati?	<p>Sulla base delle indicazioni pervenute da Inps nazionale i dati dei modelli raccolti vanno caricati</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla piattaforma Inps-SIA se il beneficio è RES (domanda tipo SIA-Res) o SIA; • sulla piattaforma Inps-REI se il beneficio è REi (domanda tipo REI-Res).
Come funziona la pre-compilazione automatica di un REI-COM successivo?	A partire dal 19/6 quando si inserisce un REI-COM contestuale che fa riferimento ad un contratto a tempo indeterminato, il sistema pre-compila – in bozza – un REI-COM successivo con gli stessi dati, sul 2019.
Il modello REI-COM va compilato anche per le attività lavorative denominate "a chiamata" o tramite voucher?	Nel caso in cui il dichiarante abbia una situazione lavorativa denominata lavoro intermittente, a chiamata o tramite voucher [...] le relative informazioni dovranno essere riportate nella sezione dedicata al "lavoro subordinato a tempo determinato, anche di lavoro intermittente" del modello REI-COM" (risposta MLPS a quesito posto dalla Regione).
Il modello REI-COM va compilato anche in caso di tirocinio?	Il "tirocinio" non è considerato attività lavorativa da dichiarare tramite REI-COM.
Il modello REI-COM va compilato in caso di apprendistato?	L'apprendistato va dichiarato se c'è un contratto e il pagamento di un corrispettivo.
Come mai non risulta compilata la bozza del REI-COM successivo?	Per le domande che avevano già un MOD REI-COM contestuale in compilazione prima del 19/6, il sistema <u>non genera</u> in automatico la bozza di REI-COM successivo. Per ottenerlo, occorre cancellare il REI-COM inserito, e ricompilarlo.

6. ALTRI QUESITI (IBAN, RESIDENZA, CITTADINI NON COMUNITARI, PROGETTI...)

DOMANDA	RISPOSTA
<p>Cosa fare quando l'IBAN (a proposito del requisito per ANF) non è disponibile perché la famiglia non possiede un conto corrente bancario/postale?</p>	<p>È necessario inviare richiesta di assistenza all'Help desk mailto:RES@cup2000.it perché venga inserito il cod. Iban "fittizio". La soluzione vale per le domande RES1. Se la domanda è REI, stiamo attendiamo indicazioni da Inps su come procedere, in quanto per la misura nazionale l'IBAN è obbligatorio.</p>
<p>Cosa fare se il beneficiario trasferisce la residenza presso altro Comune?</p>	<p>Se il trasferimento avviene in un altro Comune della Regione: 1) inviare al servizio sociale del nuovo comune tutti i documenti sul progetto già attivato e le informazioni sulle tempistiche da rispettare; 2) inviare all'assistenza informatica richiesta di «trasferimento pratica» al nuovo Operatore (è necessario che si conosca il nome dell'operatore del nuovo Comune, tra quelli abilitati al sistema RES. Non è possibile modificare il Comune nella visualizzazione domanda, ma la stessa verrà associata al nuovo operatore, il quale non le vedrà dalla Scrivania ma dal menu Visualizza domanda. Il nuovo operatore – ricercandola dal menu Visualizza, potrà entrare e operare sulla nuova domanda e gestirla per i pagamenti e per il progetto. La domanda "trasferita" rimane sulla "scrivania" del primo operatore che aveva effettuato l'inserimento e il primo invio. Se il trasferimento avviene in un comune di altra Regione, va registrata la decadenza dal beneficio (RES). Se Comune di altra Regione: siamo in attesa che INPS sviluppi una specifica funzione. Nel frattempo, previo accordo tra gli uffici dei servizi sociali del vecchio e nuovo Comune, il Comune presso cui è stata presentata la domanda resta responsabile dell'aggiornamento della piattaforma INPS, "in particolare spuntando l'apposito flag con riferimento alla sottoscrizione del patto". (vedi circolare del MLPS 8842 del 14/8/2018).</p>
<p>In quali casi i cittadini non comunitari possono accedere al REI e al RES2?</p>	<p>Hanno diritto al REI e – se residenti in Emilia-Romagna da almeno 24 mesi anche al RES2 - solo i cittadini non comunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, apolidi in possesso di analogo permesso e coloro che siano titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria). Possono inoltre accedere alle misure familiari di cittadini italiani o comunitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.</p>
<p>In caso di permesso di soggiorno scaduto come ci si deve comportare?</p>	<p>Se il cittadino/a ha fatto la richiesta di rinnovo è possibile inserire la data di scadenza del permesso di soggiorno provvisorio, rilasciato dalla Questura, o in alternativa la data, fissata sempre dalla Questura, dell'appuntamento per il ritiro del rinnovo.</p>
<p>Nel caso per una domanda REI siano già state completate e inviate ad Inps le informazioni sui progetti (flag progetti) è necessario ripetere la compilazione anche sulla piattaforma regionale?</p>	<p>Sì, è bene inserire le stesse informazioni anche sull'applicativo regionale, perché i due portali siano allineati. Va eseguito il salvataggio, ma non l'invio ad Inps. Se si preme invio, il sistema risponde che le informazioni sono già presenti.</p>

7. LE CARTE REI e RES

DOMANDA	RISPOSTA
Su quale carta viene accreditato il RES2?	Il RES2 viene accreditato sulla medesima carta del REI.
Cosa fare per ricevere la carta e avere il primo accredito?	Una volta che la domanda viene accolta con esito positivo Inps riconosce il beneficio e invia a Poste Italiane la disposizione di emissione Carta e contestuale accredito. Poste emette la Carta REI già caricata e tramite lettera invita il beneficiario a recarsi presso qualunque ufficio postale abilitato al servizio per il ritiro. Prima di poter utilizzare la Carta, il titolare dovrà attendere il PIN, che gli verrà inviato in busta chiusa presso l'indirizzo indicato nella domanda. Tra la consegna della carta e l'arrivo della busta con il PIN trascorrono circa 20 giorni.
Dove si può utilizzare la carta acquisti? Per quale tipo di spese?	La Carta è utilizzabile esclusivamente negli esercizi commerciali (supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie) convenzionati con il circuito. Ai titolari della Carta Acquisti è riconosciuto uno sconto del 5% nei negozi e farmacie convenzionati, riconoscibili da apposita vetrofania. Lo sconto è riconosciuto solo per gli acquisti effettuati con la Carta e non è applicabile all'acquisto di specialità medicinali o per il pagamento di ticket sanitari. Lo sconto è cumulabile con altre iniziative promozionali o sconti applicati in favore della generalità della clientela, nonché con quelle del medesimo genere garantite ai titolari di carte fedeltà rilasciate dai negozi stessi (es. dai supermercati). La Carta è anche utilizzabile presso Poste Italiane per pagare bollette energetiche.
Chi può usare la carta acquisti?	La Carta deve essere usata dal Titolare e non può essere ceduta o data in uso a terzi. Il Titolare è tenuto ad apporre la propria firma nell'apposito spazio sul retro della Carta all'atto della ricezione della stessa.
È possibile effettuare il prelievo di contante?	È possibile fino ad un massimo di 240 Euro mensili. Il costo è di 1 euro di commissione per i prelievi negli ATM Postamat e di 1,75 euro per i prelievi negli altri circuiti bancari.
Cosa fare se la Carta non è mai arrivata in posta/mai consegnata al beneficiario?	Dopo avere fatto una verifica presso l'ufficio postale, in caso in cui l'esito della ricerca fosse negativo, si deve inviare subito una segnalazione alla casella di posta assistenza.res@cup2000.it
Cosa fare in caso di mancata consegna/perdita del PIN?	È possibile richiedere il rilascio di un duplicato presso Poste.
Cosa fare in caso di smarrimento della Carta?	Si deve presentare denuncia come indicato sul sito delle Poste https://www.poste.it/carta-rei.html

Il cittadino come può conoscere il saldo della carta?	Esiste il servizio “Comunicazione e saldo” di Poste Italiane, attivabile tramite SMS: <ul data-bbox="475 241 1412 416" style="list-style-type: none">• gratuitamente solo da telefono fisso al numero verde 800.666.888;• a pagamento su telefono mobile dal numero telefonico;• chiamando gratuitamente il numero verde 800.130.6401 dal numero di cellulare registrato (al servizio di cui sopra) un sms ti comunicherò il saldo disponibile sulla Carta.
--	---